



# COMUNE DI SONCINO

*Provincia di Cremona*

Codice Ente 10800 1 Soncino

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

**ORIGINALE**

**N° 31 del 26/09/2014**

### **OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO 2014**

L'anno duemilaquattordici, addì ventisei del mese di settembre alle ore 20:30, nella Sala Consiliare Sede consiglio, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunito sotto la presidenza del Sig. FONTANELLA TULLIO il Consiglio Comunale in seduta ordinaria.

N.	Cognome e Nome	P	A
1	PEDRETTI FRANCESCO	SI	NO
2	BOLZONI FRANCESCO	SI	NO
3	FABEMOLI FABIO	SI	NO
4	FONTANELLA TULLIO	SI	NO
5	GALLINA GABRIELE	SI	NO
6	GANDIOLI ROBERTO	SI	NO
7	GOZZI GIUSEPPE	SI	NO
8	LANZANOVA GIUSEPPE	SI	NO
9	LOCATELLI LUCA CRISTOFORO	NO	SI
10	LOMBARDI VALENTINA	SI	NO
11	MANTOVANI MATTEO	SI	NO
12	MONDONI LARA	SI	NO
13	PAGLIARDI PAOLO	SI	NO
14	PAGLIARINI DAVIDE	SI	NO
15	ULIVI RICCARDO	SI	NO
16	VITALE GIUSEPPE	NO	SI
17	ZILIOLI GIAMBATTISTA	SI	NO

**Presenti 15 Assenti 2**

Partecipa Il Vice Segretario BERTOCCHI GIOVANNA

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a trattare l'argomento di cui in oggetto.

## **OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO 2014**

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

**Visto** l'art. 1 comma 639, della Legge 147 del 27.12.2013 che ha istituito a decorrere dal 1° gennaio 2014 l'Imposta Unica Comunale (IUC), che si compone dell'Imposta Municipale Propria (IMU), del Tributo sui servizi indivisibili (TASI) e della Tassa Rifiuti (TARI);

**Considerato** che con delibera di Consiglio Comunale nr. 25 del 08.09.2014 è stato approvato il Regolamento per l'Imposta Unica Comunale (IUC) che istituisce e disciplina, tra l'altro, anche l'Imposta Municipale Propria;

**Richiamato** il D.Lgs. n. 23 del 14 marzo 2011, recante "Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale" ed in particolare gli articoli 8 e 9 in materia di Imposta municipale propria;

**Richiamata** la legge 27 dicembre 2013 n. 147, art.1 comma 707 lettera a) che modifica il comma 1 dell'art. 13 del decreto legge n.201 del 2011 stabilendo l'applicazione a regime dell'imposta municipale propria (IMU) sperimentale;

#### **Considerato che:**

- anche per l'anno 2014 il comma 380 lettera f) dell'art. 1 della Legge n. 228/2012, riserva allo Stato il gettito dell'Imposta Municipale Propria (IMU) di cui all'art. 13 del D.L. 201/2011, derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento;
- ai sensi dei commi nn. 707 e 708 dell'art. 1 della Legge n. 147/2013 la componente IMU della IUC a decorrere dall'anno 2014 non si applica :
  - all'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
  - alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
  - ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dalle vigenti disposizioni;
  - alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
  - a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
  - ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell'articolo 13 del D.L. n. 201 del 2011;
- ai sensi del predetto comma 707 il valore imponibile ai fini IMU dei terreni agricoli di coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali iscritti alla previdenza agricola si riduce in relazione alla diminuzione da 110 a 75 del moltiplicatore previsto dalla legge;
- l'art. 2 comma 1 del D.L. n. 102/2013, conv. Legge n. 124/2013, prevede altresì l'esenzione a decorrere dal primo gennaio 2014 dei fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;

**Rilevato** che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale adottata ai sensi dell'articolo 52 del Decreto Legislativo 15/12/1997, n. 446, possono, ai sensi dell'articolo 13, commi 6-9, del citato D.L. n. 201/2011, aumentare o diminuire le aliquote previste per legge ed in particolare:

- Aliquota di base 0,76% - aumento o diminuzione sino a 0,3 punti percentuali.
- Aliquota agevolata per abitazione principale 0,4% - aumento o diminuzione sino a 0,2 punti percentuali.

**Tenuto conto** che dall'imposta dovuta per l'abitazione principale del soggetto passivo, e delle relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare euro 200,00 rapportate al periodo dell'anno durante il quale l'immobile è destinato ad abitazione principale del soggetto passivo. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale di più soggetti passivi, tale detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la medesima destinazione si verifica. La detrazione base di euro 200,00 si applica anche alle unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari e agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari;

**Visto** infine che i comuni possono prevedere che l'aliquota per l'abitazione principale e sue pertinenze e la detrazione, si applichino anche alla unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà od usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, nonché all'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata;

**Richiamato** l'art. 1 comma 169 della Legge 296 del 27.12.2006 (Legge Finanziaria 2007), il quale prevede che: "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";

**Dato atto** che il termine di deliberazione del bilancio di previsione 2014 è stato posticipato al 30 settembre 2014;

**Ritenuto** di confermare per l'anno 2014 le aliquote e le detrazioni previste per l'anno 2013;

**Visto** l'art. 42 del Testo Unico 18 agosto 2000 n. 267;

**Acquisti** i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49 del T.U. n. 267/2000;

Con voti favorevoli n. 11 astenuti n. 4 (Pagliarini Bolzoni, Ulivi Lombardi) legalmente espressi per alzata di mano;

## DELIBERA

1. di approvare, per l'anno 2014, le seguenti aliquote dell'Imposta Municipale Propria "IMU", quale componente dell'Imposta Unica Comunale "IUC", così distinte:

➤ **Aliquota di base 1,06 per cento**

➤ **Aliquota ridotta al 0,4 per cento a favore:**

*dell'abitazione principale e relative pertinenze come definite dall'art. 13 comma 2) del citato D.L. 201/2011.*

*dell'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà od usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.*

*dell'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato (iscritti AIRE) a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata.*

**Importo della detrazione di cui al comma 10 dell'art. 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201, euro 200 applicata a:**

*abitazione principale e relative pertinenze come definite dall'art. 13 comma 2) del citato D.L. 201/2011.*

*unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà od usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.*

*unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato (iscritti AIRE) a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata*

2. di trasmettere, a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 e dell'art. 52 del D.Lgs.446/97, la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, dipartimento delle Finanze, entro il termine di 30 giorni dalla sua esecutività, o comunque entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per l'approvazione del bilancio di previsione.

*Successivamente, stante l'urgenza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del T.U. 267/2000, con voti favorevoli n. 11 e astenuti n. 4 (Ulivi, Bolzoni, Lombardi, Pagliarini), legalmente espressi per alzata di mano*

#### **DICHIARA**

*il presente provvedimento immediatamente eseguibile*

Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente del Consiglio  
FONTANELLA TULLIO

Il Vice Segretario  
BERTOCCHI GIOVANNA

---

**ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE**

Si attesta:

che copia della presente deliberazione viene pubblicata nel sito Web istituzionale di questo comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della L. 18.6.2009, n.69) il : 07/10/2014 ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Il Responsabile del Servizio  
**BERTOCCHI GIOVANNA**

---

**ESECUTIVITA'**

La presente deliberazione è esecutiva il 17/10/2014

Ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del T.U. - D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Soncino li,

Il Responsabile del Servizio  
BERTOCCHI GIOVANNA

---

Eseguita l'annotazione dell'impegno n. .... con l'imputazione della spesa allo stanziamento indicato nel dispositivo della deliberazione in esame.

IL RAGIONIERE  
Raimondi Gianfranco

---